

**COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE**

**Bruxelles, 24/4/2007**

**C (2007) 1776**

**NON DESTINATO ALLA**  
**PUBBLICAZIONE**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 24/4/2007**

**che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori e non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione in un caso particolare.**

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

**(Domanda presentata dal Regno del Belgio)**

**(Dossier REC 05/02)**

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 24/4/2007**

**che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori e non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione in un caso particolare.**

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

**(Domanda presentata dal Regno del Belgio)**

**(Dossier REC 05/02)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006<sup>2</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>3</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>2</sup> G U L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> G U L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

<sup>4</sup> G U L 62 dell' 1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 12 agosto 2002, pervenuta alla Commissione il 19 agosto 2002, il Regno del Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, concedere lo sgravio dei dazi, nelle seguenti circostanze.
- (2) Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003<sup>5</sup>, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni di tale regolamento non sono applicabili ai casi trasmessi alla Commissione prima del 1° agosto 2003. Di conseguenza, nel prosieguo della presente decisione, salvo disposizione contraria, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 rinviano alle disposizioni di tale testo come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003<sup>6</sup> della Commissione del 21 maggio 2003.
- (3) Tra gennaio 1994 e giugno 1995, una società belga (in prosieguo "l'interessato") ha presentato, nell'ambito della sua attività di spedizioniere doganale e per conto di un importatore, 62 dichiarazioni di immissione in libera pratica per dischetti provenienti dalla Thailandia.
- (4) All'epoca dei fatti, l'importazione nella Comunità di questo tipo di prodotto originario della Thailandia beneficiava di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate, ove scortato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella versione in vigore all'epoca dei fatti, da un certificato di origine Form A (in prosieguo "certificato Form A") rilasciato dalle autorità competenti della Thailandia.
- (5) Nel caso in esame, l'interessato ha presentato, a sostegno delle sue dichiarazioni doganali di importazione, dei certificati Form A rilasciati dalle autorità thailandesi. Le autorità doganali belghe hanno accettato tali dichiarazioni e hanno concesso il beneficio del trattamento tariffario preferenziale.
- (6) Nell'ambito di una missione comunitaria di cooperazione amministrativa, sono state condotte delle inchieste in Thailandia dal 20 al 30 marzo 1995 e dal 29 gennaio al 2 febbraio 1996. A seguito di queste inchieste, un certo numero di certificati emessi dalle autorità thailandesi, tra cui 60 certificati dell'interessato, sono stati dichiarati non validi poiché rilasciati erroneamente da tali autorità.

---

<sup>5</sup> GU L 187 del 26.7.2003, p. 16.

<sup>6</sup> GU L 134 del 29.5.2003, p. 1.

- (7) Pertanto la merce non poteva beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità. Di conseguenza, le autorità belghe competenti hanno comunicato all'interessato l'importo dei dazi doganali dovuti, ovvero XXXXX Euro. Con lettera del 21 dicembre 2006, tali autorità hanno detratto dalla richiesta un importo di XXXXX Euro, corrispondente a 2 certificati che di fatto non erano stati invalidati dalle autorità thailandesi e per i quali pertanto l'esistenza dell'obbligazione doganale non era stata accertata. L'importo dell'obbligazione doganale è quindi di XXXXXX Euro, somma di cui l'interessato ha chiesto la non contabilizzazione a posteriori ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) e, in via sussidiaria, lo sgravio sulla base dell'articolo 239 del regolamento (CE) n. 2913/92.
- (8) Conformemente agli articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'interessato ha indicato di aver preso cognizione del dossier trasmesso dalle autorità belghe alla Commissione e di non avere nulla da aggiungervi.
- (9) Con lettera del 19 dicembre 2002, la Commissione ha chiesto alcune informazioni complementari alle autorità belghe. Queste informazioni sono state trasmesse alla Commissione con lettera del 5 settembre 2006, pervenuta alla Commissione il 15 settembre 2006. L'esame della domanda di non contabilizzazione e, in via sussidiaria, di sgravio è stato pertanto sospeso, conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, tra il 20 dicembre 2002 e il 15 settembre 2006.
- (10) Con lettera del 3 gennaio 2007, pervenuta all'interessato il 10 gennaio 2007, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole.
- (11) Con lettera del 9 febbraio 2007, pervenuta alla Commissione nello stesso giorno, l'avvocato dell'interessato ha preso posizione in merito a tali obiezioni. In particolare, egli ha sottolineato che le autorità thailandesi avrebbero commesso un errore attivo rilasciando certificati Form A senza assicurarsi che le merci corrispondessero ai criteri relativi all'origine preferenziale e, in ogni caso, avrebbero dovuto sapere che i prodotti in questione di fatto erano stati probabilmente importati da Hong Kong, dato che diversi carichi di floppy disk provenienti da Hong Kong venivano, al loro arrivo in Thailandia, trasferiti in un altro container con l'accordo delle autorità doganali, e poi riesportati muniti di certificati Form A.
- (12) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (13) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 16 marzo 2007 nel

quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.

- (14) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (15) Nella fattispecie, la concessione del trattamento tariffario preferenziale per le importazioni in questione era subordinato alla presentazione di certificati Form A, rilasciati dalle autorità competenti della Thailandia.
- (16) Ora, a seguito di una missione comunitaria di cooperazione amministrativa in Thailandia dal 20 al 30 marzo 1995 e dal 29 gennaio al 2 febbraio 1996, i certificati in questione nella fattispecie sono stati annullati dalle autorità thailandesi.
- (17) Come risulta in particolare dall'articolo 904 punto c del regolamento (CEE) n. 2454/93, la fiducia nella validità dei certificati di origine preferenziale normalmente non è tutelata, poiché questo elemento attiene al rischio commerciale dell'operatore e, quindi, alla responsabilità del debitore.
- (18) Secondo giurisprudenza costante della Corte, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce un errore delle autorità interessate quando il certificato è stato emesso sulla base di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore, salvo che sia evidente che le autorità di rilascio del certificato sapevano o avrebbero dovuto sapere che la merce non soddisfaceva le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.
- (19) Nel caso in esame, la merce in questione è stata venduta all'importatore per conto del quale l'interessato ha effettuato le dichiarazioni di immissione in libera pratica da tre esportatori thailandesi. Ora, dal dossier allegato alla domanda di non contabilizzazione trasmessa dalle autorità belghe, risulta che questi 3 esportatori hanno presentato i fatti in modo inesatto per ottenere il visto sui certificati Form A.
- (20) Due esportatori (A e B) hanno ammesso di aver commesso degli errori nel calcolo del valore della merce importata utilizzata nella fabbricazione dei dischetti che esportavano; il valore del materiale importato e incorporato nel prodotto finale, che per consentire il rilascio di un certificato Form A non avrebbe dovuto eccedere il 40%, superava di fatto tale limite. Le autorità thailandesi competenti hanno quindi informato i servizi della Commissione con lettera

del 23 giugno 1995, della loro decisione di invalidare i certificati rilasciati a questi due esportatori.

- (21) Per quanto riguarda il terzo esportatore (C), alcune indagini hanno condotto le autorità thailandesi a concludere che anche questo esportatore aveva presentato i fatti in modo inesatto al fine di ottenere il rilascio dei certificati Form A. Ciò emerge chiaramente sia dalla lettera del Ministero del Commercio indirizzata ai servizi della Commissione il 2 febbraio 1996 (*“These certificates had been issued by this Department on the basis of incorrect information provided by the exporters concerned”*), sia dal rapporto congiunto redatto al termine della citata missione di verifica.
- (22) Occorre sottolineare che, secondo giurisprudenza costante, la determinazione dell'origine delle merci si basa sulla ripartizione delle competenze fra le autorità dello Stato d'esportazione e quelle dello Stato d'importazione, nel senso che l'origine viene accertata dalle autorità dello Stato d'esportazione, mentre il controllo del funzionamento di tale regime viene garantito dalla collaborazione fra le amministrazioni interessate. Come ha sottolineato la Corte, questo sistema si spiega col fatto che le autorità dello Stato esportatore possono più agevolmente accertare direttamente i fatti che condizionano l'origine. La Corte ha anche osservato che il meccanismo di cooperazione amministrativa previsto dagli accordi preferenziali può funzionare solo qualora l'amministrazione doganale dello Stato importatore accetti le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello Stato esportatore<sup>7</sup>. La circostanza che le autorità competenti dello Stato di esportazione dichiarino, a seguito di un controllo a posteriori, che un certificato Form A non è applicabile alle merci effettivamente esportate consente, di per sé, alle autorità dello Stato d'importazione di constatare che i dazi legalmente dovuti non sono stati riscossi, e, pertanto, di avviare un'azione di recupero. Nulla nella normativa obbliga queste ultime autorità ad accertare l'esattezza dei risultati del controllo, né l'origine effettiva della merce.
- (23) Da quanto sopra occorre concludere che, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, la Commissione non deve mettere in dubbio gli accertamenti effettuati dalle autorità thailandesi e da esse comunicati nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 2454/93 nella versione vigente all'epoca dei fatti. Non è quindi necessario richiedere alle autorità thailandesi che trasmettano delle pezze giustificative o che realizzino inchieste supplementari dal momento che tali autorità hanno informato la Commissione che vi è stata una presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore,

---

<sup>7</sup> Si vedano, in particolare, le sentenze del 12 luglio 1984 “Les rapides savoyards” (causa 218/83) e del 17 luglio 1997 “Pascoal & Filhos” (causa C-97/95).

consistente, nella fattispecie, in un calcolo inesatto del valore della merce importata (esportatori A e B) o in una indicazione inesatta dei costi di produzione (esportatore C).

- (24) Per quanto riguarda il fatto che le autorità thailandesi sapevano o avrebbero dovuto sapere che i dischetti esportati non erano originari della Thailandia, occorre osservare che non vi sono elementi nel dossier che permettano di ritenere che dette autorità avrebbero dovuto, malgrado la presentazione inesatta dei fatti da parte degli esportatori, sapere che la merce non poteva essere originaria della Thailandia.
- (25) L'interessato non produce alcun documento probante che consenta di ritenere che le autorità thailandesi avrebbero dovuto avere cognizione di questo fatto.
- (26) E' vero che durante il periodo delle importazioni in questione sono stati importati in Thailandia dei dischetti provenienti da Hong Kong, e che tali dischetti venivano poi riesportati verso la Comunità; tuttavia, dal dossier non risulta che tali dischetti fossero quelli oggetto della presente domanda. Questo fatto in se stesso non permette quindi di concludere che le autorità thailandesi avrebbero dovuto sapere che la merce in questione nella fattispecie non soddisfaceva le condizioni per beneficiare del regime preferenziale.
- (27) Inoltre, dall'allegato 4 alla lettera delle autorità belghe del 5 settembre 2006, risulta che l'importatore, per assicurarsi che i dischetti erano fabbricati in Thailandia, aveva fatto eseguire delle verifiche negli stabilimenti degli esportatori, da parte di una impresa specializzata, su merci apparentemente identiche a quelle oggetto delle importazioni in questione. L'importatore aveva anche visitato nel 1994 delle fabbriche thailandesi e aveva constatato che esse disponevano di una capacità di produzione sufficiente per soddisfare i suoi ordini. Si è così accertato che all'epoca dei fatti esisteva effettivamente una produzione thailandese di dischetti come quelli oggetto delle importazioni in questione.
- (28) Infine, l'argomentazione secondo cui le autorità thailandesi avrebbero potuto, se avessero proceduto a controlli al momento del rilascio dei certificati Form A, constatare che i dischetti in questione non soddisfacevano le condizioni per beneficiare del trattamento preferenziale, non può essere accolta. Infatti, oltre al fatto che questa mancanza di controllo non è stata accertata, il debitore non può nutrire un legittimo affidamento sulla validità dei certificati per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalle autorità doganali di uno Stato membro, dato che questa accettazione iniziale non osta affatto all'esercizio di controlli successivi<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Si veda in particolare la sentenza del 14 maggio 1996 "Faroe Seafood" (causa C-204/94).

- (29) Da quanto sopra deriva che dalle circostanze del caso non emerge un errore delle autorità doganali, non rilevabile dall'operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (30) In assenza di un errore delle autorità competenti, non occorre verificare se le altre due condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92 sono soddisfatte.
- (31) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (32) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali<sup>9</sup>.
- (33) Nella fattispecie, occorre verificare se la situazione in cui si trova l'interessato deve essere considerata come una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività.
- (34) Ora, da quanto sopra risulta che è a causa di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore che le autorità thailandesi competenti hanno rilasciato dei certificati Form A per dischetti che non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del regime tariffario preferenziale. Inoltre, come è già stato indicato in precedenza, dal dossier non risulta che le autorità thailandesi sapevano o avrebbero dovuto sapere che i dischetti esportati non erano di fatto originari della Thailandia. Pertanto non è possibile ritenere che l'interessato si sia trovato in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
- (35) In assenza di una situazione particolare, non occorre esaminare se la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è soddisfatta.
- (36) Da quanto sopra risulta che dalle circostanze del caso non emerge un errore delle autorità doganali, non rilevabile dall'operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.

---

<sup>9</sup> Sentenza del 10 maggio 2001 "Kaufring AG", (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99), Raccolta p. II-01337.

- (37) D'altra parte, i servizi della Commissione reputano che le circostanze del caso non permettano neppure di ritenere che lo sgravio dei dazi sulla base dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 sia giustificato.
- (38) Pertanto è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori e non concedere lo sgravio dei dazi all'importazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda del Regno del Belgio del 12 agosto 2002 devono essere contabilizzati.

Articolo 2

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXXX EUR oggetto della domanda del Regno del Belgio del 12 agosto 2002 non è giustificato.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24/4/2007

Per la Commissione  
Laszlo KOVACS  
Membro della Commissione